



Milano, 17 ottobre 2023

### **CIRCOLARE N° 8/2023**

**Oggetto: Registro dei titolari effettivi**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il quale si attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi; la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva richiesta dal Decreto del MEF n. 55/2022 deve quindi essere effettuata entro l'**11 dicembre 2023**.

Nel rinviare alla circolare informativa n. 13/2022 di questo studio, qui allegata per comodità di riscontro, pare opportuno in questa sede rammentare che l'obbligo di adempiere a tale comunicazione è in capo ai seguenti soggetti:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- il fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- il fiduciario di trust o istituti giuridici affini.

La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica, con pratica sottoscritta digitalmente al Registro delle imprese; ciò implica che i soggetti obbligati dovranno munirsi sin da ora, ove già non la possiedono, di firma digitale.

Si ricorda che l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell'art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della legge n. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Lo studio è a disposizione per fornire supporto nell'espletamento dei relativi adempimenti.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>



Milano, 12 dicembre 2022

## **CIRCOLARE N° 13/2022**

**Oggetto: Registro dei Titolari effettivi - Obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese**

### **1. Premessa**

Le Camere di Commercio di competenza stanno inviando in questi giorni, alle PEC dei soggetti interessati, la comunicazione informativa circa il nuovo adempimento della comunicazione del Titolare Effettivo in seguito all'istituzione del c.d. "Registro dei Titolari effettivi".

Si ritiene utile fornire talune indicazioni al fine di chiarire i tratti essenziali del (nuovo) adempimento.

### **2. Registro dei Titolari effettivi**

Occorre innanzitutto precisare che si tratta di un adempimento previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al terrorismo (c.d. "disciplina antiriciclaggio").

In estrema sintesi, il decreto legislativo n. 231/2007 dispone (artt. 21 e 22) che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust siano tenuti a identificare il proprio titolare effettivo ed a comunicarlo al Registro delle Imprese.

L'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007 definisce titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche *"la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo."*

Per effetto delle due disposizioni, i soggetti di seguito elencati:

- le imprese dotate di personalità giuridica quindi tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA);
- le persone giuridiche private come le fondazioni e le associazioni riconosciute tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio dello Stato;

sono tenuti a identificare il proprio titolare effettivo e a comunicarlo al Registro delle Imprese; le informazioni saranno quindi contenute in un'apposita sezione autonoma del registro delle imprese



(imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private) e un'apposita sezione speciale del registro (trust e istituti giuridici affini), configurando un Registro dei Titolari effettivi.

Con il DM 11 marzo 2022 n. 55 sono stati definiti, *inter alia*, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare, le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione, le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle Autorità, le modalità di consultazione delle informazioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata in **formato telematico**, tramite la Comunicazione Unica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Ad oggi non è stato ancora completato l'*iter* normativo, giacché per l'operatività mancano una serie di provvedimenti attuativi. Ciò nonostante, le CCIAA hanno già messo a disposizione nel portale [titolareeffettivo.registroimprese.it](http://titolareeffettivo.registroimprese.it) le informazioni relative, i riferimenti normativi, l'assistenza e, una volta operativo, il servizio per la compilazione e l'invio della pratica (programma DIRE).

**Sotto il profilo operativo, si sottolinea che non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione ad un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi sin da ora, ove già non la possedano, di firma digitale.**

Si ricorda, infine, che il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla prima comunicazione, dall'ultima conferma o dalla modifica più recente (da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata). La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge e comporta, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c.

\* \* \*

Lo Studio rimarrà a disposizione per supportarvi nell'espletamento della pratica e per fornirvi tempestivi aggiornamenti in merito.

<http://www.besassociati.it/circolari/>